



COMUNE DI RAVARINO

PROVINCIA DI MODENA

Via Roma 173 – 41017 RAVARINO (Modena)

Tel. 059- 800827 Fax 059-900200

e-mail: ragioneria.tributi@comune.ravarino.mo.it

CF e PI. 00314810367

Tributo sui Servizi Indivisibili Tasi

(comma 639 della Legge 147/2013)

SOGGETTO PASSIVO

Nel Comune di Ravarino sono soggette al pagamento della TASI l'abitazione principale e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9, così detti "immobili di lusso", che sono invece tenuti al pagamento dell'IMU.

Sono inoltre soggette al pagamento della Tasi:

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello

Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità. Il Comune di Ravarino ha equiparato all'abitazione principale l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

COME SI DETERMINA

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato applicando alle rendite risultanti in catasto rivalutate del **5** per cento, il moltiplicatore pari a **160**. Alla base imponibile così determinata va applicata l'aliquota del **2,5 ‰** per ottenere l'imposta lorda. Dall'imposta lorda va sottratta la detrazione eventualmente spettante.

Il contribuente non è tenuto al pagamento se il tributo annuale è inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Rendita Catastale (Abitazione Principale + Pertinenze) x 1.05 x 160 = Base Imponibile

Base Imponibile x 2,5 ‰ = Imposta lorda

Imposta lorda – Detrazione = Imposta da versare

ALIQUOTE 2015:

- 2,5 ‰ per le abitazioni principali e relative pertinenze (escluso A1, A8 e A9);
- 0 ‰ per ogni altra tipologia;
- 0 ‰ per gli immobili merce di cui all'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n 201/2011;
- 0 ‰ per gli immobili inagibili da sisma, di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. n.74/2012 convertito.

DETRAZIONI

Per l'abitazione principale e relative pertinenze è prevista una detrazione a scalare in base alla

rendita catastale. Al fine della determinazione della detrazione spettante si considera **la somma della rendita dell'abitazione e delle rendite delle pertinenze:**

Rendita Catastale Abitazione + Pertinenze	Detrazione
Da 0 a 300	€ 100
Da 301 a 400	€ 60
Da 401 a 500	€ 20
Oltre 500	€ 0

La detrazione è unica e deve essere rapportata al periodo dell'anno in cui l'immobile è utilizzato come abitazione principale (sulla base delle risultanze anagrafiche). Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

RIDUZIONI (*Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014*)

Per gli AIRE (cittadini italiani residenti all'estero) solo se sono già pensionati nel paese estero di residenza l'abitazione, purchè non locata o data in comodato, è soggetta a Tasi in misura ridotta pari a 2/3 dell'imposta.

QUANDO E COME SI PAGA

Le scadenze per il pagamento sono:

- 1^ rata entro il 16 GIUGNO 2015
- 2^ rata entro il 16 DICEMBRE 2015

E' possibile pagare in unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2015.

Il pagamento dovrà essere effettuato con modello F24 o tramite l'apposito bollettino di conto corrente postale, disponibile presso gli uffici di Poste Italiane, indicando:

1. il codice tributo **3958**
2. il codice catastale per il Comune di Ravarino **H195**.

Il modello F24 può essere pagato senza commissioni presso qualsiasi sportello bancario o postale.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione del fabbricato relativamente alla propria quota, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si protrae per almeno quindici giorni.

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

Le dichiarate ai fini ICI e IMU presentate negli anni passati sono considerate valide anche ai fini TASI. Le variazioni che comportano un diverso ammontare del tributo devono essere comunicate, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate.

NOTIZIE UTILI

Sul sito www.amministrazionicomunali.it è possibile calcolare l'imposta dovuta e compilare il modello F24.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento Comunale e Legge 147/2013 (“Legge di Stabilità”)

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio tributi del Comune di Ravarino Tel. 059/800827 e-mail: enrico.sighinolfi@comune.ravarino.mo.it